



Decreto Dirigenziale n. 38 del 25/03/2015

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 4 - Direzione Generale Tutela salute e coord.to del Sistema Sanitario Regionale

U.O.D. 3 - UOD Prevenz.ne igiene sanit-prev.ne e tutela salute ambienti vita e lavoro

Oggetto dell'Atto:

REG (CE) 852/2004: " RICONOSCIMENTO" CON APPROVAL NUMBER CE IT AIP150 21 DELLA DITTA "CHOCOLATE FARM SRL" DI MAIA SERENA MARIA, SITA IN CERVINARA (AV)

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n.111 concernente l'attuazione della Direttiva 89/398/CEE in materia di prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare;

VISTA la Direttiva 2009/39/CE del 6 maggio 2009, relativa ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare;

VISTO l'art. 10 del decreto legislativo 111/92, così come modificato dall' art. 8 del Decreto Legge 13 settembre 2012, n.158 recante “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”- Legge di conversione n.189/2012, che stabilisce:

a. la competenza al rilascio dell' autorizzazione /riconoscimento alla produzione e al confezionamento degli alimenti destinati ad un'alimentazione particolare e degli alimenti addizionati di vitamine e minerali è stata trasferita alle Regioni;

b. il riconoscimento per gli stabilimenti in questione deve avvenire ai sensi dell'art. 6, comma 3 del Reg. CE 852/2004 previo accertamento della sussistenza delle condizioni e dei requisiti generali e specifici previsti dalla legislazione alimentare vigente nonché della disponibilità di un laboratorio accreditato per il controllo dei prodotti;

CONSIDERATO

a. che il D.lgs 193/2007 “Attuazione della Direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei Regolamenti comunitari nel medesimo settore”che individua le Autorità competenti nell'ambito della sicurezza alimentare (Ministero della Salute, Regioni e Aziende Sanitarie Locali);

b. che le Aziende sanitarie sono le autorità competenti al controllo ufficiale nell’ambito del c.d. pacchetto igiene ed esercitano dette funzioni secondo le modalità previste in particolare dall’art. 54 del Reg. 882/04;

c. che in ottemperanza dell'art. 31 del Reg. CE 882/2004, l'autorità competente locale riesamina il riconoscimento dello stabilimento in occasione di un nuovo controllo ufficiale inteso a verificare che lo stabilimento soddisfa anche gli altri requisiti della normativa in materia di alimenti;

VISTA la nota esplicativa DGSAN/Uff.IV/I.5.i.h.3/35179-P del 19/10/2012, art. 8 del D.L. 13 settembre 2012 n. 158 sulla trasmissione al Ministero della Salute dell'elenco degli stabilimenti riconosciuti sul territorio regionale dopo l'entrata in vigore del decreto legge citato;

VISTA la D.G.R.C. n. 228 del 31/5/2011 -Recepimento dell'Accordo Stato-Regioni n. 59 del 29/04/2010 in merito alle linee guida applicative dei Reg. CE 852/2004 e 853/2004 in materia di igiene degli alimenti ;

VISTO

il DPR 160/2010 sul riordino e la disciplina delle funzioni amministrative e dell'organizzazione dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) ;

VISTA l'istanza, presentata alla Regione per il tramite del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL territorialmente competente in data 25/02/2015, prot. n. 0131663 dalla Ditta “Chocolate Farm srl “ di Maja Serena Maria – P.IVA 02634920645- con sede legale in via San Paolino, n.11- cap 83012 Cervinara (AV) e sede operativa in Zona A.S.I. Cervinara (AV), diretta ad ottenere l'autorizzazione alla produzione e confezionamento presso il proprio stabilimento di alimenti senza glutine nella tipologia di prodotti dolciari (tavolette di cioccolata anche su cialda) ricadente nel campo di applicazione del D.lgs del

27 gennaio 1992 n. 111, concernente l'attuazione della normativa comunitaria sui prodotti destinati ad una alimentazione particolare ;

VISTO il verbale di sopralluogo effettuato presso lo stabilimento in oggetto dal Dipartimento di Prevenzione – Servizio SIAN dell’A.S.L. Avellino nel quale viene espresso il parere favorevole al rilascio dell’atto di riconoscimento dello stabilimento “*de quo*” ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004;

DATO ATTO che la documentazione acquisita agli atti di questo Settore corrisponde a quella prescritta dalla normativa vigente ai fini del rilascio della richiesta autorizzazione;

RITENUTO necessario rilasciare una autorizzazione con l'attribuzione di un Approval number tramite il Sistema S.INTE.S.I.S Strutture del Ministero della Salute per gli stabilimenti riconosciuti ex D.lgs n.111/92;

STABILITO che l'elenco degli stabilimenti riconosciuti è trasmesso secondo le specifiche ministeriali indicate nella nota DGISAN prot. n.0035179-P -del 19/10/2012;

VISTO il D.P.G.R.C. n.212 del 31/10/2013;

VISTA la DGRC n.427 del 27/09/2013;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla UOD competente per materia, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa, resa dal Funzionario Responsabile del procedimento

DECRETA

Per i motivi di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:

1. La Ditta “Chocolate Farm srl” – P.IVA 02634920645- con sede legale in via San Paolino, n.11-cap 83012 Cervinara (AV) ed operativa in Zona A.S.I. Cervinara (AV), di cui risulta legale rappresentante la sig.ra Maya Serena Maria nata a Benevento il 13/05/1977 e residente in via Caudina, n.34- cap 83017 -Rotondi (AV), è riconosciuta idonea alla produzione e al confezionamento presso il proprio stabilimento di alimenti senza glutine, ricadente nel campo di applicazione del D.lgs del 27 gennaio 1992 n. 111, concernente l'attuazione della normativa comunitaria sui prodotti destinati ad una alimentazione particolare ;
2. L'impresa è tenuta a dare comunicazione alla Regione eventuali variazioni della ragione sociale, delle strutture dello stabilimento sito in Zona A.S.I. -83012 Cervinara (AV), della tipologia contemplata nel presente decreto e del responsabile del controllo qualità di tutto il processo produttivo;
3. Il “Riconoscimento” rilasciato al suddetto stabilimento con attribuzione dell'Approval number CE IT AIP150 21 è valido fino al permanere delle condizioni in base alle quali esso è stato concesso;
4. La vigilanza sull’osservanza degli obblighi previsti dal Reg. CE 852/04 in merito alla corretta applicazione del piano di autocontrollo viene effettuata dai competenti Servizi dei Dipartimenti di Prevenzione delle AASSLL nel corso del Controllo ufficiale, svolto presso le imprese alimentari, ai sensi del Reg. CE 882/04;
5. di notificare copia del presente provvedimento al Legale Rappresentante della Ditta “Chocolate Farm srl”; all' A.S.L. Di Avellino ai fini dell’espletamento della predetta attività di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di alimenti addizionati di vitamine, minerali e altre sostanze ad effetto nutritivo o fisiologico;

6. di inviare per il seguito di competenza il presente atto alla Segreteria di Giunta “Registrazione Atti Monocratici”, al B.U.R.C., ai fini della pubblicazione ai sensi del D.lgs n.33/2011-artt 26 e 27.

Dr. Mario Vasco